SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005, n. **189.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

05G0214

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **190.**

Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;

d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;

e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;

f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;

h) «reclamo del consumatore»: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

i) «interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Art. 3.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

a) il fornitore;

b) il servizio finanziario;

c) il contratto a distanza;

d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 4.

Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;

b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;

c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;

e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 5.

Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;

f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;

g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;

h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 6.

Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;

f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 7.

Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;

b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 8.

Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:

1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;

2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9.

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero delle attività produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attività produttive.

Art. 10.

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Art. 11.

Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera *a)*.

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;

2) strumenti del mercato monetario;

3) valori mobiliari;

4) quote di un organismo di investimento collettivo;

5) contratti a termine fermo (*futures*) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);

7) contratti *swaps* su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (*equity swaps*);

8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *d)*.

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Art. 12.

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 11, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L'importo di cui al comma 1 non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*. Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Art. 13.

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f)*.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Art. 14.

Servizi non richiesti

1. È vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito.

2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

Art. 15.

Comunicazioni non richieste

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Art. 16.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui al presente

decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17.

Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del presente decreto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto.

Art. 18.

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente decreto.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998.

3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

Art. 19.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art. 20.

Onere della prova

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;

b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;

c) l'esecuzione del contratto;

d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive ai sensi dell'articolo 1469-*bis*, terzo comma, n. 18), del codice civile.

Art. 21.

Misure transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

Art. 22.

Clausola di invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0209

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **191.**

Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2003);

Visti i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti, e per la produzione di plasmaderivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 luglio 1997, n. 308, concernente regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 1° marzo 2000, recante adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 2000, recante approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 7 settembre 2000, recante disposizioni relative all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti per uso terapeutico, diagnostico e profilattico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005, recante caratteristiche e modalità per la raccolta di sangue e di emocomponenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2005;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005, concernente protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2005;

Acquisito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella riunione del 21 settembre 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce norme di qualità e sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione.

2. Al sangue umano ed ai suoi componenti che vengano raccolti e controllati per essere utilizzati esclusivamente in trasfusioni autologhe e siano chiaramente indicati in quanto tali si applicano requisiti conformi alla normativa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *g)*.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle cellule staminali del sangue.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l'elaborazione di prodotti derivati;

b) «componenti del sangue» o «emocomponenti»: i componenti del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi;

c) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato dal sangue o dal plasma umano;

d) «trasfusione autologa»: la trasfusione di sangue o di emocomponenti ottenuta attraverso predeposito, in cui il donatore e il ricevente sono la stessa persona;

e) «servizio trasfusionale»: le strutture previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, ivi comprese eventuali unità di medicina trasfusionale, che sono responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione;

f) «unità di raccolta»: strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite anche dalle Associazioni del volontariato del sangue sotto la responsabilità tecnico-organizzativa del servizio trasfusionale di riferimento;

g) «incidente grave»: qualunque evento negativo collegato alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione di sangue e di emocomponenti, che può provocare la morte o determinare condizioni suscettibili di mettere in pericolo la vita o di produrre invalidità o incapacità del donatore o del paziente o che ne determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilità;

h) «reazione indesiderata grave»: la risposta inattesa del donatore o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di sangue e di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo la vita o produce invalidità o incapacità del donatore o del paziente ovvero determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilità;

i) «rilascio di emocomponenti»: l'operazione che consente di liberare dalla quarantena componenti del sangue mediante sistemi e procedure idonei ad assicurare che il prodotto finito soddisfi le condizioni previste per il rilascio;

l) «esclusione»: la sospensione dell'idoneità di una persona a donare sangue o emocomponenti; tale sospensione può essere definitiva o temporanea;

m) «distribuzione»: la cessione di sangue o di emocomponenti ad altri servizi trasfusionali e a produttori di derivati del sangue e del plasma. È esclusa dalla distribuzione l'assegnazione del sangue o dei suoi componenti a scopo di trasfusione;

n) «assegnazione»: attribuzione al paziente di determinate, specifiche unità di sangue o di emocomponenti per l'uso trasfusionale;

o) «emovigilanza»: insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonché al controllo epidemiologico dei donatori;

p) «ispezione»: controllo ufficiale e obiettivo, effettuato in conformità a norme esistenti al fine di valutare il rispetto del presente decreto e di altre normative pertinenti e volto anche all'individuazione di problemi.

Art. 4.

Applicazione

1. Il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono le Autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.

Capo II

COMPITI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 5.

Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali

1. Le attività relative alla raccolta e al controllo del sangue umano e degli emocomponenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, ove siano destinati alla trasfusione, sono effettuate unicamente dai servizi trasfusionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente e del presente decreto, l'autorizzazione e l'accreditamento come previsto da parte della regione o provincia autonoma.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, il servizio trasfusionale fornisce alla regione o alla provincia autonoma le informazioni dalla stessa richieste in attuazione della normativa vigente.

3. La regione o la provincia autonoma, previo accertamento della conformità del servizio trasfusionale ai requisiti previsti, ai sensi della normativa vigente e del presente decreto, ne autorizza l'esercizio delle attività consentite prescrivendone le condizioni.

4. Ogni modifica sostanziale delle attività di un servizio trasfusionale è subordinata a preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma.

5. La regione o la provincia autonoma può sospendere o revocare l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio trasfusionale qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che lo stesso non soddisfa i requisiti previsti.

Art. 6.

Ispezioni e misure di controllo

1. Le regioni e le province autonome, in adempimento del presente decreto e delle altre disposizioni in materia vigenti, organizzano ispezioni e adeguate misure di controllo presso i servizi trasfusionali per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.

2. Dette ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a due anni.

3. Il personale incaricato dalle Autorità competenti di effettuare tali ispezioni e misure di controllo, ha il potere di:

a) ispezionare nel proprio territorio i servizi trasfusionali e le strutture che ai sensi della normativa vigente sono incaricate dal titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento di effettuare procedimenti di valutazione e controllo secondo quanto stabilito dall'articolo 16;

b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;

c) esaminare qualunque documento riguardante l'oggetto dell'ispezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti che pongano limiti a tale potere per quanto riguarda le descrizioni dei metodi di preparazione.

4. Le regioni e le province autonome organizzano ispezioni e altre misure di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi o sospetti in tale senso.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI SUI SERVIZI TRASFUSIONALI

Art. 7.

Persona responsabile

1. La persona responsabile del servizio trasfusionale, come definito alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3, ha le seguenti responsabilità:

a) garantire che ciascuna unità di sangue o di emocomponenti, a qualunque uso destinata, sia raccolta e controllata e, se destinata alla trasfusione, sia lavorata, conservata, distribuita e assegnata conformemente alle norme vigenti;

b) fornire le informazioni necessarie per le procedure di autorizzazione e accreditamento;

c) assicurare che il servizio trasfusionale soddisfi i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. La persona responsabile di cui al comma 1, possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per le funzioni di responsabilità in materia di medicina trasfusionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, possono essere delegate ad altro personale addetto al servizio trasfusionale, in possesso delle qualificazioni di formazione ed esperienza previste nel comma 2.

4. L'Azienda sanitaria comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome della persona responsabile del servizio trasfusionale e, nei casi di cui al comma 3, il nominativo del delegato.

5. L'unità di raccolta definita alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3, comunica alle regioni o province autonome il nominativo della persona responsabile, come previsto dalle normative vigenti regionali, in tema di autorizzazione e di accreditamento. La persona responsabile possiede il diploma di laurea in medicina e chirurgia ed esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

6. Qualora la persona responsabile debba essere temporaneamente o permanentemente sostituita, l'Azienda sanitaria ovvero l'Associazione dei donatori volontari di sangue di riferimento, ciascuno per la propria com-

petenza, comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di assunzione delle funzioni.

Art. 8.

Personale

1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve, in tempo opportuno, adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata.

Capo IV

GESTIONE DELLA QUALITÀ

Art. 9.

Sistema di qualità

1. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie perché i servizi trasfusionali e le unità di raccolta istituiscano e mantengano un sistema di qualità basato sui principi di buona prassi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10.

Documentazione

1. Presso i servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente e del presente decreto viene curata la conservazione dei documenti relativi alle procedure operative e alle linee guida, dei manuali di formazione e di riferimento, nonché dei moduli di rapporto o resoconti.

2. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di controllo di cui all'articolo 6, ha accesso ai documenti di cui al comma 1.

Art. 11.

Tenuta dei registri

1. Presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, ai sensi della normativa vigente e del presente decreto viene curata la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e plasma e dell'allegato I al presente decreto, degli esami per la validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti di cui all'allegato III, nonché di quanto indicato all'articolo 26, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, per i periodi di tempo previsti dalla normativa vigente.

2. Le regioni e le province autonome e l'Istituto superiore di sanità, ciascuno per quanto di competenza, conservano i registri relativi ai dati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 13, ricevuti dai servizi trasfusionali.

Capo V

EMOVIGILANZA

Art. 12.

Tracciabilità

1. Per ciascuna unità di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata, lavorata, conservata, rilasciata, distribuita e assegnata è assicurata la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa. A tale fine i servizi trasfusionali istituiscono, conformemente alle disposizioni vigenti e all'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, un sistema di identificazione di ogni singola donazione di sangue e di ciascuna unità di sangue o di emocomponenti in modo da garantire la sicura tracciabilità del donatore, della trasfusione e del ricevente. Il sistema deve identificare senza possibilità di errore ciascuna donazione singola e tipo di emocomponente.

2. Per ciascuna unità di sangue o di emocomponenti importata da Paesi terzi, i servizi trasfusionali garantiscono un pari livello di tracciabilità del percorso.

3. Ogni unità di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata, lavorata, conservata, rilasciata, distribuita, assegnata, deve essere conforme al sistema di identificazione di cui al comma 1, ed etichettata secondo quanto indicato all'allegato II.

4. I dati necessari ai fini della completa tracciabilità sono conservati per almeno trenta anni.

Art. 13.

Notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi

1. Qualunque incidente grave, sia esso dovuto ad evento accidentale o ad errore, connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue o di emocomponenti, che può influire sulla loro qualità e sicurezza, nonché qualunque reazione indesiderata grave osservata durante o dopo la trasfusione che possa avere attinenza con la qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti, o con errore umano, è notificato alla regione o alla provincia autonoma interessata che a sua volta lo notifica all'Istituto superiore di sanità.

2. I servizi trasfusionali stabiliscono una procedura accurata, efficace e verificabile per ritirare dalla distribuzione il sangue e gli emocomponenti associati alla notifica di cui al comma 1, e ne curano l'attuazione.

3. Gli incidenti gravi e le reazioni indesiderate gravi sono notificati con procedura conforme al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *i)*.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E ALLA SICUREZZA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Art. 14.

Informazioni da fornire ai candidati donatori

1. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti affinché i candi-

dati donatori di sangue e di emocomponenti ricevano adeguate informazioni come previsto dalle disposizioni relative ai protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *b)*.

Art. 15.

Informazioni richieste ai candidati donatori

1. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti per garantire che i candidati donatori, una volta espressa la volontà di donare sangue o emocomponenti, forniscano al centro trasfusionale le informazioni previste dalle disposizioni sui protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *c)*.

Art. 16.

Idoneità del donatore

1. Il servizio trasfusionale assicura l'attuazione di procedure di valutazione per tutti i donatori di sangue e di emocomponenti e il rispetto dei criteri per le donazioni richiesti dalla normativa vigente, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)*.

2. I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono documentati e al predetto viene comunicato qualsiasi risultato anomalo.

Art. 17.

Selezione del donatore

1. La selezione del donatore è eseguita secondo la procedura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.

Art. 18.

Donazione volontaria e gratuita del sangue

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome, in collaborazione con le Associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue e con il Ministero della difesa, adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti, che è volontaria e non remunerata.

2. Il Ministero della salute, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sulle misure di cui al comma 1.

Art. 19.

Controllo delle donazioni

1. I servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di sangue o di emocomponenti sia controllata in conformità ai requisiti previsti dall'allegato III.

2. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dirama le opportune istruzioni tecniche affinché il sangue e gli emocomponenti importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato III.

Art. 20.

Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione

1. I servizi trasfusionali garantiscono che le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e)*.

Art. 21.

Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti

1. I servizi trasfusionali garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualità e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *f)*.

Art. 22.

Formazione

1. L'attività di formazione nel settore ispettivo, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri ispettivi, per l'attuazione e verifica del sistema di qualità e per l'emovigilanza, è garantita dalle strutture a ciò preposte dalla normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VII

PROTEZIONE DEI DATI

Art. 23.

Protezione dei dati e tutela della riservatezza

1. Tutti i dati, comprese le informazioni di carattere genetico, raccolti ai sensi del presente decreto e delle disposizioni vigenti, a cui hanno accesso terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il donatore non sia più identificabile.

2. A tale fine è garantito che:

a) sono adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni;

b) sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;

c) non avviene alcuna divulgazione indebita di tali informazioni, garantendo al tempo stesso la tracciabilità delle donazioni.

Capo VIII

RELAZIONI E SANZIONI

Art. 24.

Relazioni

1. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea, entro il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento al presente decreto, comprendente un rendiconto sulle misure adottate per le ispezioni e il controllo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e tempi per corrispondere ai disposti del comma 1.

Art. 25.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o assegna, sangue o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o senza le prescritte autorizzazioni è punito, quando si configura un pericolo per la salute umana, con l'arresto da sei mesi ad un anno e quattro mesi, e con l'ammenda da euro 5.500 ad euro 55.000. Se si verifica un pericolo per la vita umana, la pena è aumentata fino a un terzo. Se il colpevole è persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, che delega lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, a persona che non possiede le qualificazioni previste dall'articolo 7, commi 2 e 5, è punita con l'arresto da uno a sei mesi, e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 25.000. Alla stessa pena è assoggettato il delegato privo delle qualificazioni, se abbia esercitato le funzioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o il suo legittimo delegato, che non svolge una o più delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pone la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, in condizione di non poter svolgere una delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque richiede a persona che non possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente, di intervenire nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti, è punito con l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Se l'intervento si verifica, la pena è aumentata.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti, senza possedere le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali attività, è punito con l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impedisca oppure ostacoli, in qualsiasi modo, il compimento da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 6, comma 3, o non assicuri la dovuta collaborazione, è punito con l'arresto da uno a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o assegna, sangue o emocomponenti, al di fuori di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o senza le prescritte autorizzazioni, è punito con l'arresto da uno a sei mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 25.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione da due a sei mesi.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o il suo legittimo delegato, e la persona che pone in essere la condotta, in caso di violazione delle prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pone la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, in condizione di non poter adempiere le prescrizioni imposte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è punito con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o il suo legittimo delegato che, essendosi verificata una modifica sostanziale delle attività, continua ad operare senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 25.000.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere *e)* ed *f)*, o il suo legittimo delegato, che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, all'articolo 17, comma 1, all'articolo 19, comma 1, all'articolo 20, comma 1, all'articolo 21, comma 1, all'articolo 23, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

11. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000.

12. Le Autorità sanitarie territorialmente competenti dispongono la sospensione cautelare dell'attività di una struttura trasfusionale non autorizzata.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico

1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come stabilito con procedura prevista in ambito europeo, al progresso tecnico e scientifico:

a) requisiti in materia di tracciabilità del percorso;

b) informazioni da fornire ai donatori;

c) informazioni da richiedere ai donatori, comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;

d) requisiti relativi all'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:

1) criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;

2) criteri di esclusione temporanea;

e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;

f) requisiti di qualità e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue;

g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;

h) norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per le strutture trasfusionali;

i) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.

Art. 27.

Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma

1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto.

Art. 28.

Fase transitoria

1. Le regioni e le province autonome adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel presente decreto entro l'8 novembre 2005.

Art. 29.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 30.

Clausola di invarianza degli oneri

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 11, comma 1)

RELAZIONE SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DAL SERVIZIO TRASFUSIONALE NELL'ANNO PRECEDENTE

La relazione annuale contiene tra l'altro le seguenti informazioni:

numero totale di donatori di sangue e componenti del sangue;

numero totale di donazioni;

elenco aggiornato dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta;

numero totale di donazioni di sangue intero non utilizzate;

numero di ciascun componente prodotto e distribuito;

incidenza e grado di diffusione dei marcatori di infezioni trasmissibili con la trasfusione presso i donatori di sangue e componenti del sangue;

numero di prodotti richiamati;

numero di incidenti e reazioni indesiderate gravi registrato.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 12, comma 3)

REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Si fa riferimento alla normativa vigente, prevedendo, oltre all'indicazione della composizione e del volume degli anticoagulanti e delle soluzioni additive, anche la denominazione dei medesimi.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 11, comma 1)

ESAMI AI FINI DELLA VALIDAZIONE BIOLOGICA DELLE UNITÀ DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI

Si fa riferimento alla normativa vigente.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0213

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariccia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ariccia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariccia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Bartoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ariccia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 luglio 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno detenninato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38047/2480/01 del 15 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariccia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Bartoli.

Roma, 6 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Bidonì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Bidoni (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Luigi Cossu;

Considerato che, in data 6 luglio 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bidonì (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bidonì (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Luigi Cossu.

Il citato amministratore, in data 6 luglio 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bidonì (Oristano).

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Magra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) ed il sindaco nella persona della sig.ra Minella Mosca;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 19 del 3 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza della sig.ra Minella Mosca dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Minella Mosca.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, la signora Minella Mosca è stata eletta alla carica di consigliere della regione Liguria.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 3 giugno 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Liguria.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.v. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia).

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08946

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Canale Monterano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) ed il sindaco nella persona del dott. Marcello Piccioni;

Considerato che, in data 30 giugno 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Manlio Francica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Marcello Piccioni.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 39501/2475/01 del 21 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Manlio Francica.

Roma, 6 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Burgio a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nomina della terna commissariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Burgio (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Burgio;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Burgio, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Burgio (Agrigento) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Burgio (Agrigento) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vito Mattera, prefetto a riposo;

dott.ssa Licia Messina, viceprefetto aggiunto;

dott. Salvatore Mallemi, direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 168.

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Burgio (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

In relazione all'esito dell'attività investigativa condotta nel territorio, dalla quale è emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Agrigento ha disposto, con provvedimento del 27 febbraio 2004, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega i componenti della giunta e diversi consiglieri, così come alcuni dipendenti e lavoratori assunti per progetti di pubblica utilità, ad esponenti della locale consorteria o a soggetti ad essa contigui.

In tale contesto, va verosimilmente assunto un decisivo ruolo di collegamento, un amministratore di cui è stata accertata la contiguità ad ambienti della criminalità organizzata e che, investito di funzioni di particolare rilevanza all'interno dell'amministrazione, era nella condizione di orientare le scelte gestionali dell'ente. La sussistenza di tale collegamento appare confermata anche dalla circostanza che il predetto amministratore intratteneva rapporti a carattere professionale con ditte e imprese la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti o vicini alla criminalità organizzata, cui sono stati ricorrentemente affidati dall'amministrazione lavori, forniture e servizi.

In particolare, gli accertamenti esperiti hanno fatto emergere l'azione condizionante svolta sull'attività contrattuale dell'ente locale, grazie al ruolo «carismatico» acquisito nell'ambiente locale per effetto dell'uso congiunto delle prerogative derivategli dalla carica pubblica e dalla fitta rete di relazioni con imprese, connessa all'esercizio dello studio di consulenza di cui è titolare, peraltro, insieme ad un altro socio legato da rapporti di parentela con un esponente di spicco di una famiglia mafiosa. Altra circostanza che assume significatività in quel contesto è l'atto intimidatorio compiuto nei confronti del predetto, che per tale motivo sarebbe stato indotto a rassegnare le dimissioni dalla carica.

La commissione incaricata dell'accesso riferisce, inoltre, che nell'apparato burocratico, nella passata gestione amministrativa capeggiata dal medesimo sindaco, è stato preposto ad un delicato e strategico settore, nell'imminenza del turno elettorale per il rinnovo degli organi comunali, il nipote di un elemento di spicco della malavita organizzata locale. Viene sottolineato, in proposito, come nell'attribuzione dell'incarico dirigenziale il predetto sia stato evidentemente favorito dall'amministrazione che ha proceduto, previa apposita modifica regolamentare, alla copertura del posto dirigenziale tramite concorso interno ed in carenza degli specifici titoli di studio previsti per la predetta qualifica.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'attività ispettiva, nel settore degli appalti pubblici è emersa una accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità che la rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall'esterno.

Sintomatico segnale di soggezione dell'apparato politico a scelte corrispondenti ad interessi estranei all'ente è il dato fattuale che le procedure di conferimento degli appalti non sono state ispirate a principi di correttezza e trasparenza al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori per il bene pubblico e che, fin dalla passata gestione amministrativa, capeggiata dal medesimo sindaco, hanno beneficiato di incarichi e di appalti pubblici, in diverse occasioni, a turno, persone e ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con esponenti della malavita organizzata.

Nei numerosi casi esaminati, la commissione ha rilevato infatti che le procedure di aggiudicazione presentano gravi anomalie ed irregolarità, quali l'errata applicazione della normativa in materia di criteri di aggiudicazione, l'inadeguata pubblicità del bando, la preclusione a ditte con sede fuori del comune di partecipare alla gara, l'ammissione di offerte oltre il termine, l'interruzione dello svolgimento delle operazioni di gara senza che venisse attestata l'avvenuta adozione di tutte le misure necessarie a garantire la segretezza delle offerte, la mancata acquisizione della certificazione antimafia da parte delle ditte aggiudicatarie. Inoltre, la circostanza più volte riscontrata che le offerte appaiono redatte dalla medesima mano, ha indotto l'organo ispettivo a ritenere sussistente un accordo collusivo fra le ditte offerenti, volto ad eludere la libera concorrenza ed a predeterminare l'aggiudicatario. Indiscriminato è risultato, inoltre, il frequente ricorso alla proroga degli affidamenti dei servizi.

Caratterizzata da anomalie che appaiono sintomatiche di un atteggiamento di favoritismo nei confronti di determinate imprese, è l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, per un anno, ad una ditta il cui titolare ha rapporti di

frequentazione con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa, e, per l'anno successivo, ad una ditta facente capo ad una persona molto vicina al titolare della precedente ditta aggiudicataria.

L'attività di accesso ha rilevato poi che l'amministrazione ha spesso stretto rapporti contrattuali, sia tramite trattativa privata sia tramite cottimo fiduciario, in assenza dei presupposti di legge e nonostante non fosse ancora stato istituito un albo delle imprese di fiducia, con soggetti che hanno rapporti di parentela, affinità o amicizia con persone tratte in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso o frequentano soggetti a questi vicini. Tra i contraenti prescelti viene, in particolare, annoverata una cooperativa fra i cui soci figura un soggetto che frequenta esponenti mafiosi, cui sono stati affidati sia i servizi di mensa scolastica che di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, e che non ha mai presentato il prescritto certificato antimafia.

L'organo ispettivo evidenzia che fra le ditte invitate dall'amministrazione, nel 2004, ad iscriversi all'istituendo albo delle imprese di fiducia, talune hanno titolari con rapporti parentali, amicali od economici con soggetti di elevato spessore criminale che nella precedente consiliatura hanno già svolto lavori o servizi per l'amministrazione.

Sono inoltre indicative di anomale interferenze nell'amministrazione, l'erogazione di ripetuti contributi di assistenza economica in violazione delle norme regolamentari di riferimento e non sempre validamente giustificata da effettive esigenze, ed il ritardo nell'accertamento e nella riscossione dei tributi locali.

Tale quadro di diffuse disfunzioni e illegittimità, secondo quanto emerge dall'accesso esperito, risulta peraltro assecondato dalla carenza della dovuta attività di indirizzo e controllo da parte degli organi di governo nei confronti dell'apparato burocratico.

Alcuni episodi criminosi, riconducibili al tentativo della criminalità organizzata di interferire nell'attività della pubblica amministrazione, verificatisi anche in prossimità della scadenza elettorale, hanno altresì determinato uno stato di precarietà sul piano della percezione della sicurezza pubblica.

Gli elementi fattuali desunti dall'indagine ispettiva e degli organi di polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Agrigento, con relazioni del 5 ottobre 2004 e del 14 giugno 2005, che qui si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Burgio (Agrigento), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 1° agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A09095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in date 6 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 169

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2003, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a

causa del grave degrado in cui ha versato per tanto tempo il territorio e della indotta disaffezione della popolazione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

La commissione straordinaria, dopo un periodo di difficoltà gestionali dovute ad un ambiente piuttosto diffidente e poco avvezzo al rispetto delle regole e ad una gestione scevra da condizioni di illeciti privilegi e favoritismi, ha iniziato a costruire un nuovo rapporto incentrato sul recupero del prestigio e della credibilità dell'istituzione comunale che richiede un ulteriore lasso di tempo affinché si consolidi una maggiore presa di coscienza civile e possano essere portati a compimento i piani di intervento intrapresi sui servizi essenziali e delle opere pubbliche.

In particolare, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazioni datate 29 marzo e 14 giugno 2005, emerge la necessità che, nonostante i già soddisfacenti risultati conseguiti, venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità intrapreso dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

Nel difficile contesto delineato, la commissione ha pertanto operato con particolare riguardo al sistema di affidamento degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi, al risanamento finanziario dell'ente, alla organizzazione dei servizi sociali e ai progetti di recupero delle minoranze linguistiche e del territorio in generale.

Grazie ai considerevoli finanziamenti pubblici cui il comune ha potuto accedere ed agli effetti positivi della razionalizzazione del settore tributario, ottenuta anche tramite la creazione di un archivio computerizzato già in uso agli stessi impiegati comunali, sono stati appaltati i lavori di riqualificazione delle infrastrutture d'accesso al centro storico e l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione.

L'organo straordinario si accinge altresì a portare ad esecuzione altri importanti lavori, quali il risanamento del centro storico, in completo stato di abbandono, la ristrutturazione del municipio, della rete idraulica e fognaria e la realizzazione di impianti sportivi, di cui il territorio è attualmente sprovvisto.

Principalmente nel settore dei servizi sociali si sono riscontrati evidenti segnali di recupero del rapporto fiduciario e di dialogo con la cittadinanza. È stato infatti potenziato il servizio sociale con l'applicazione di una figura professionale *ad hoc* e un forte impegno è stato profuso nel promuovere e sostenere la costituzione e il consolidamento di centri di aggregazione giovanile che garantiscano il recupero della coesione del tessuto sociale e la diffusione di nuovi modelli di relazione e positivi criteri di vita.

È stato altresì siglato un protocollo d'intesa con l'Azienda sanitaria locale per la gestione di un progetto di servizio civile da realizzare sul territorio, e accordi sono stati presi con enti pubblici e privati per l'inserimento del comune nella rete di servizi.

Nel settore scolastico, nonostante l'esiguità dei fondi comunali, sono state sostenute le spese relative al contributo per l'acquisto dei libri di testo, l'acquisto di banchi per la scuola materna, per la fornitura del servizio telefonico nella scuola materna e per la disinfestazione annuale dei locali scolastici, mentre per il sostegno alle spese degli studenti pendolari sono stati richiesti interventi straordinari agli enti competenti.

Nell'ottica del recupero e della valorizzazione delle tradizioni socio-culturali del territorio, sono state inoltre avviate le procedure per l'istituzione di una scuola di studi superiore di lingua e cultura greco-calabra e per il conseguimento e l'impiego di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale.

La rilevanza e l'organicità degli interventi posti in essere necessitano di adeguate garanzie di legalità connaturate alla gestione straordinaria e richiedono, per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo.

Affinché, peraltro, venga completato il processo di recupero del consenso della cittadinanza verso una gestione amministrativa corretta e confacente ai bisogni della comunità, è necessario che l'organo straordinario di gestione porti a compimento il programma di risanamento intrapreso con tutti gli aspetti vantaggiosi di immediata percettibilità che esso comporta per la popolazione.

Come evidenziato anche dalle forze dell'ordine locali, la situazione riscontrata nel comune di Roccaforte del Greco richiede, per consolidare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, a garanzia degli interessi primari della comunità locale e delle sue prerogative di libera determinazione e di rinnovamento al di fuori di condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto accertata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Roccaforte del Greco, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste le citate relazioni del prefetto di Reggio Calabria, che si intendono qui integralmente richiamate, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 1° agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A09096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2005.

Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;

Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere

alle assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo art.;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché del personale del settore della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di quattrocentoquarantatre posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare il comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'ulteriore priorità concernente l'immissione degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;

Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate, tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle Amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2005, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, nonché di quelle espressamente elencate nel comma 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come successivamente modificato;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

Considerato che le assunzioni del personale non direttivo delle Forze armate sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti legislativi e, pertanto, gravano sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l'anno 2005;

Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club alpino italiano (C.A.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95);

Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere sei unità di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00, quale onere relativo all'anno 2005, e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Visto che il citato comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n. 311 del 2004 stabilisce, altresì, che per le Amministrazioni che non abbiano provveduto entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel citato comma, la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna

qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle Amministrazioni e agli enti, finché non provvedano alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004;

Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale sulla base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché di quelle che hanno espletato le procedure di mobilità, anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilità, ai sensi degli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalità della pubblica amministrazione, che all'art. 1-*bis* prevede che, per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000,00 euro, possono essere prorogati i contratti a tempo determinato relativamente alle assunzioni di personale autorizzate, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005;

Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato art. 1-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa, per gli anni 2005 e 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la richiesta dell'Università degli studi di Palermo, pervenuta con nota n. 49894 del 1° agosto 2005, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, ai sensi del citato art. 1-*bis* del decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l'autorizzazione a prorogare per gli anni 2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di personale del medesimo Ateneo la cui assunzione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l'anno 2005 e nel limite di spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'Università degli studi di Palermo a prorogare i contratti a tempo determinato già autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, relativi ad un contingente di personale corrispondente a novantasette unità di personale in attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalità della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2005 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive centosettantaquattro unità, corrispondente ad una spesa di euro 1.999.486,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda di euro 5.998.458,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro da far valere sui fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 4.213 unità, come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale pari a 2.971 unità, come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva

annua lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall'anno 2006. Per l'anno 2005 è posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è autorizzata presso il Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'immissione di sei unità di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.

4. L'Agenzia delle dogane è autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo un segretario comunale corrispondente ad una spesa pari ad euro 23.331,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere dall'anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.

5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 del presente decreto è autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche individuate con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cinque unità di segretari comunali o provinciali corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00 euro quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.

6. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di otto unità di personale a tempo indeterminato presso il Club alpino italiano (C.A.I.) il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.

7. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzata, ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e dell'art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a trattenere in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età, otto segretari comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termine di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione o ente.

9. Ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalità della pubblica amministrazione, l'Università degli studi di Palermo è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, come risulta dalla tabella 2 allegata al presente decreto, a prorogare i contratti a tempo determinato concernenti novantasette unità di personale già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente alla spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale Amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonché quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle Amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

11. Alla copertura dell'onere a carico delle Amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 166

TABELLA 1

Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005
(art. 1, commi 95, 96 e 97 L. 30.12.2004 n. 311)

Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005	ASSUNZIONI	ONERI 2005 (euro)	ONERI 2006 (euro)
Affari Esteri	*71*	1.067.738	3.203.535
Affari Esteri *Istituto agronomico per l'oltremare*	*2*	20.767	62.306
Beni ed Attività culturali	*6*	61.066	183.217
Istruzione, Università e Ricerca	*34*	262.308	787.004
Politiche Agricole e Forestali *Ispettorato Centrale Repressione Frodi*	*12*	108.740	326.253
Politiche Agricole e Forestali *Dip. Qualità prodotti agroalimentari e Servizi*	*1*	10.285	30.857
Giustizia *Organizzazione giudiziaria*	*350*	3.942.267	11.827.984
Giustizia *Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)*	*35*	134.527	403.620
Giustizia *Ufficio centrale archivi notarili*	*2*	18.702	56.112
Economia e Finanze	*39*	441.637	1.325.045
Infrastrutture e Trasporti	*3*	78.522	235.589
Interno	*70*	973.403	2.920.500
Attività produttive	*2*	19.888	59.669
Salute	*13*	284.386	853.242
Corte dei conti	*20*	201.383	604.209
Difesa	*71*	707.367	2.122.314
Consiglio di Stato	*25*	597.977	1.794.110
Avvocatura generale dello Stato	*3*	57.990	173.987
Autorità Bacino Tevere	*1*	7.592	22.778
Autorità Bacino Serchio	*1*	20.915	62.750
Autorità Bacino Po	*2*	18.250	54.754
Autorità Bacino Adige	*2*	20.396	61.194
Autorità bacino Arno	*1*	7.681	23.044
A) TOTALE MINISTERI	***766***	**9.063.785**	**27.194.073**

AGENZIE	ASSUNZIONI	ONERI 2005	ONERI 2006
Agenzia delle Dogane	*41*	582.657	1.748.145
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	*8*	0	0
Agenzia delle Entrate	*4*	43.549	130.659
B) TOTALE AGENZIE	***53***	***626.205***	***1.878.804***

SETTORE SICUREZZA	ASSUNZIONI	ONERI 2005	ONERI 2006
Forze Armate	439	1.691.713	0
Carabinieri	433	2.336.512	12.019.171
Polizia Penitenziaria	180	860.655	5.594.253
Guardia di Finanza	540	670.552	15.660.000
Corpo Forestale dello Stato	102	182.372	2.097.952
Polizia di Stato	820	2.837.270	23.212.627
Vigili del Fuoco	457	1.134.697	13.616.368
Oneri richiami forze armate		6.750.000	
C) TOTALE SETTORE SICUREZZA	**2.971**	**16.463.771**	**72.200.371**

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	ASSUNZIONI	ONERI 2005	ONERI 2006
I.N.P.D.A.P.	25	40.489	121.480
I.N.P.S.	40	368.576	1.105.840
I.P.O.S.T.	1	6.449	19.348
E.N.I.T.	8	67.519	202.576
I.N.A.I.L.	40	238.936	716.880
I.P.S.E.M.A.	2	11.596	34.790
E.N.A.C.	7	60.585	181.774
Parco Naz. del Cilento e Vallo di Diano	1	3.518	10.554
Parco Nazio. del Pollino	2	15.620	46.866
Parco Naz. delle Cinque Terre	2	16.787	50.367
Parco Naz. dello Stelvio	1	8.784	26.354
Parco Naz. Arcipelago Toscano	1	8.778	26.337
Parc. Naz. Gran Sasso e Monti Laga	1	597	1.791
Parco Naz. delle Dolomiti Bellunesi	1	9.451	28.355
C.A.I.	8	0	0
D) TOT. ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	**140**	**857.685**	**2.573.312**

ENTI DI RICERCA	ASSUNZIONI	ONERI 2005	ONERI 2006
Ist. Naz.le di Alta Matematica *"Francesco Severi"*	1	10.999	33.000
Ente Nazionale delle Sementi Elette	2	15.596	46.792
Ist. Naz.le di Astrofisica (INAF)	13	174.870	524.662
Ist. Naz.le di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	18	226.267	678.870
Ist. Naz.le di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (INOGS)	2	24.016	72.055
Ist. Naz.le per la Fisica della Materia (INFM)	2	24.279	72.845
Ist. Elettronico Naz.le Galileo Ferraris	5	69.015	207.066
Ist. Naz.le Fauna Selvatica A. Chigi	4	57.975	173.943
Ist. Naz.le della Montagna (IMONT)	7	59.662	179.005
Ist. Naz.le Fisica Nucleare (INFN)	70	190.514	571.600
Ist. Naz.le Ottica Applicata (INOA)	1	18.576	55.734
Ist. Medicina Sociale	1	23.212	69.642
Stazione di Zoologia Anton Dohrn	2	9.146	27.440
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)	50	581.027	1.743.255
I.C.R.A.M.	9	113.607	340.855
E.N.E.A.	2	20.724	62.179
A.P.A.T.	28	520.132	1.560.552
I.S.P.E.S.L.	8	129.489	388.506
A.S.I.	8	238.643	716.000
C.N.R.	45	580.497	1.741.666
E) TOTALE ENTI DI RICERCA	278	3.088.247	9.265.667

F) Segretari, art. 1, c. 49, L. n. 311/2004	5	116.655	350.000

TOT. GENERALE (A+B+C+D+E+F)	4.213	30.216.348	113.462.227

TABELLA 2

RIEPILOGO AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI ANNO 2005			
COMPARTO	UNITA'	ONERI 2005	ONERI 2006
MINISTERI	766	9.063.785	27.194.073
AGENZIE	53	626.205	1.878.804
SETTORE SICUREZZA	2.971	16.463.771	72.200.371
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	140	857.685	2.573.312
ENTI DI RICERCA	278	3.088.247	9.265.667
Segr. comu., art. 1, c. 49, L. n. 311/2004	5	116.655	350.000
Totale autorizzazioni DPR	4.213	30.216.348	113.462.227
Univer. di Palermo (DL 30 giugno 2005, n. 115)	97	491.400	491.400
ISTAT	174	1.999.486	5.998.458
Totale generale	4.484	32.707.234	119.952.085

05A09052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2005.

Modalità tecniche di svolgimento e regolamento per l'assegnazione dei premi della lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 2004 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2005;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Italia» - manifestazione 2005 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 2 dicembre 2004 prevede che la lotteria Italia 2005 sia collegata ad una trasmissione televisiva;

Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione televisiva;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni istantanee di premi fra tutti coloro che, in possesso di biglietti della Lotteria Italia, accederanno tramite mezzo telefonico ad ulteriori possibilità di gioco;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Italia», manifestazione 2005, è collegata alle trasmissioni televisive della R.A.I. - Radiotelevisione italiana denominate «Ballando con le stelle» e «La vita in diretta».

La lotteria nazionale Italia 2005, con inizio il 1º settembre 2005, si concluderà il 6 gennaio 2006.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 4.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie, saranno comunque assegnati n. 4 premi di prima categoria.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni.

L'importo degli altri premi di prima categoria nonché il numero e l'importo dei premi delle altre categorie saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 5.

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 2005, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20 del giorno 6 gennaio 2006.

La vendita all'ingrosso cesserà alle ore 24 del 27 dicembre 2005, salva la facoltà per l'Amministrazione di fissare altra data.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio Lotterie Nazionali entro le ore 15 del 28 dicembre 2005.

Art. 6.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 2006 alle ore 20. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2006, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 7.

Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni.

Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi di prima categoria si procederà all'abbinamento dei primi 4 biglietti estratti vincenti con le 4 coppie finaliste nella puntata conclusiva della trasmissione «Ballando con le stelle». Pertanto, l'importo dei premi da attribuire ai 4 biglietti sarà determinato dalla graduatoria finale delle coppie in gara abbinate ai biglietti.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei premi di cui agli articoli 10, 11,12 e 13.

I biglietti estratti vincenti i premi di cui agli articoli 10, 11, e 12 non partecipano alle successive estrazioni di detti premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 4 i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale Campo Boario 56/D, - 00153 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio Premi.

Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 dovranno essere presentati, con le medesime modalità sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo, i relativi tagliandi presenti nei biglietti, integri ed in originale.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4.

Art. 8.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti di cui al precedente art. 6.

Detto funzionario si alternerà nello svolgimento della citata funzione con la dott.sa Carmela Maresca, direttore, o con il dott. Paolo Andrea Vassallo, direttore, o con la dott.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo, tutti funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

Tutte le operazioni relative all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 nonché le procedure propedeutiche all'assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione costituita

da funzionari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e del Consorzio Lotterie Nazionali in seguito denominata «Commissione».

Art.10.

La trasmissione «Ballando con le stelle», abbinata alla Lotteria Italia 2005, andrà in onda su RAIUNO alle ore 20,45 dal 17 settembre 2005 al 6 gennaio 2006.

A decorrere dalla seconda puntata, per un totale di 14 puntate, salvo cause di forza maggiore che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi, nel corso del programma saranno messi in palio i seguenti 5 premi:

1 premio di € 100.000,00;
1 premio di € 75.000,00;
1 premio di € 50.000,00;
1 premio di € 25.000,00;
1 premio di € 10.000,00.

I cinque premi saranno abbinati, con meccanismi di casualità, ad altrettanti balli che potranno costituire le prove delle coppie di ballerini in gara nello spettacolo.

All'attribuzione dei 5 premi si procederà con le seguenti modalità.

Sul fronte del biglietto è presente un'area denominata area «1», ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice. Tutti gli acquirenti di biglietti per partecipare all'assegnazione dei premi in palio dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nell'apposita area «1». Ogni biglietto consente una sola telefonata per partecipare al gioco.

Il costo della telefonata è di € 0,30 IVA compresa per chiamate effettuate da apparecchi di telefonia fissa degli abbonati Telecom Italia e di altri gestori di telefonia fissa che aderiranno all'iniziativa. Per le chiamate da apparecchi cellulari il costo sarà determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che aderiranno all'iniziativa. Le telefonate al numero verde 0080020092005 sono gratuite e sono riservate alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino all'estero. La richiesta è stata estesa ai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, con riserva degli stessi di aderire all'iniziativa.

Fra tutte le telefonate pervenute verrà effettuata, da parte della commissione, settimanalmente per ogni puntata del programma, l'estrazione di n. 50 codici identificativi di altrettanti biglietti, al fine di individuare 5 partecipanti per ciascuna puntata, e di 10 codici identificativi di altrettanti biglietti, al fine di individuare una riserva che parteciperà in caso di indisponibilità di uno dei 5 partecipanti. All'individuazione dei partecipanti si procederà nel seguente modo. Dopo l'estrazione dei 50 codici, e, quindi dei biglietti da essi identificati, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al fine di acquisirne la disponibilità per la partecipazione alla trasmissione televisiva, fino ad un massimo di 5 concorrenti più 1 riserva per ogni puntata. I codici dei 5 concorrenti e della riserva non parteciperanno alle successive estrazioni per i premi di cui al presente articolo e di quelli di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare occupato, oppure senza risposta, verranno effettuati 3 tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti ciascuno. Le estrazioni saranno effettuate specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione degli estratti in altro momento.

Ai fini della partecipazione alla trasmissione è prevista la facoltà di delega da parte degli interessati.

Tutti i codici estratti non utilizzati parteciperanno alle successive estrazioni.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo e a quelli di cui al successivo art. 11 potranno essere effettuate fino alle ore 24 del giorno 29 dicembre 2005.

Nel corso di ogni puntata, ad eccezione di quella del 17 dicembre 2005, dello spettacolo «Ballando con le stelle», verrà data comunicazione della serie e del numero dei cinque biglietti i cui possessori potranno partecipare alla puntata successiva se, a tal fine, daranno la propria disponibilità nei modi e termini sopraindicati.

Prima dell'inizio della trasmissione, la commissione, provvederà ad inserire i sopraindicati cinque premi in palio, all'interno di cinque contenitori identificativi di cinque balli che potranno essere eseguiti dalle coppie in gara nella puntata.

Ciascuno dei cinque concorrenti, rigorosamente in ordine di estrazione, sceglierà un ballo. Dopo l'esecuzione del ballo scelto, si procederà all'apertura del relativo contenitore ed il premio rinvenuto all'interno dello stesso sarà assegnato al giocatore che lo ha scelto. Nel caso in cui uno o più balli non fossero eseguiti, si procederà comunque all'apertura dei relativi contenitori per il rinvenimento e l'attribuzione dei relativi premi.

Al giocatore di riserva, in caso di mancata partecipazione al gioco, sarà attribuito un premio di € 10.000,00.

Art. 11.

Il concorrente che si sarà aggiudicato il premio di € 100.000,00, con le modalità di cui al precedente art. 10 parteciperà anche al gioco per l'assegnazione del Super-premio di € 150.000,00, che sarà messo in palio in ogni puntata della trasmissione a partire dalla seconda.

Per aggiudicarsi il «super-premio» il concorrente dovrà rinvenire all'interno di un contenitore, da lui precedentemente scelto su quattro contenitori in palio contenenti i nomi di coppie, due delle quali saranno sottoposte a spareggio, la coppia vincitrice dello spareggio finale.

Nelle puntate in cui non avrà luogo lo spareggio, il concorrente dovrà rinvenire all'interno del contenitore

scelto il nome della coppia, su quattro concorrenti, che sarà ripescata per rientrare in gara oppure il nome della coppia, sulle quattro in gara, vincitrice della rispettiva puntata.

A tale fine la commissione, dopo aver acquisito dalla giuria della gara l'indicazione delle 4 coppie come sopra indicate, provvederà ad inserire in modo del tutto casuale, l'indicazione di ogni coppia in un apposito contenitore ed ad apporre un sigillo di chiusura.

Qualora il «super-premio» in palio nella puntata non fosse assegnato, l'importo non attribuito si sommerà a quello in palio nella puntata successiva.

Nelle puntate in cui lo spareggio verrà effettuato all'inizio della puntata successiva, l'assegnazione del «super-premio» relativo alla precedente puntata, avrà luogo in tale momento. Resta inteso che in detta puntata sarà messo in palio il «super-premio» il cui importo sarà determinato dall'assegnazione o dalla mancata assegnazione del «superpremio» all'inizio della puntata medesima.

Qualora il «super-premio» non dovesse essere assegnato nel corso della puntata finale del 6 gennaio 2006, tale premio non potrà più essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la determinazione della massa-premi di cui al precedente art. 4.

Art. 12.

Nella Lotteria Italia 2005 è prevista anche l'assegnazione di premi giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno «La vita in Diretta», in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15,45 alle ore 18,35, dal 19 settembre al 23 dicembre 2005. La trasmissione si articolerà in 70 puntate, salvo cause di forza maggiore che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi televisivi.

Nel corso di ogni puntata si procederà all'assegnazione di un premio dell'importo di € 5.000,00 che potrà essere raddoppiato, da attribuire nel modo seguente.

Fra tutti coloro che avranno telefonato per partecipare ai giochi della Lotteria Italia con le modalità di cui al precedente art. 10, per ogni puntata del programma la commissione estrarrà 10 codici identificativi di altrettanti biglietti, tra cui seguendo l'ordine di estrazione e con la procedura indicata nell'art. 10, la commissione individuerà un concorrente per ogni puntata. Nel corso della trasmissione il concorrente sarà chiamato telefonicamente al numero di utenza dallo stesso fornito.

Qualora l'utenza risultasse occupata oppure, dopo cinque squilli, senza risposta la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e si procederà, seguendo l'ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino all'individuazione del concorrente per l'assegnazione del premio in palio. Il concorrente così individuato vincerà un premio iniziale di € 5.000,00 che potrà raddoppiare con le seguenti modalità. Al concorrente sarà proposta la scelta di una coppia di ballerini, su due contraddistinte da due diversi colori, dopo la loro esibizione. In un particolare del costume delle ballerine sarà inserito dalla commissione un elemento che contiene l'indicazione «5.000» o «10.000». Il concorrente sceglierà una delle due coppie e vincerà solo i 5.000 euro iniziali se nell'elemento sarà rinvenuta l'indicazione di tale importo oppure 10.000 euro qualora fosse rinvenuto l'elemento con tale indicazione.

Qualora si verificasse un'interruzione della comunicazione prima della scelta da parte del concorrente della coppia si procederà ad effettuare un tentativo di cinque squilli per ripristinarla; nel caso di infruttuosità dello stesso come sopra descritto al concorrente verrà attribuito solo il premio iniziale.

Tutti i codici estratti per ogni puntata e non utilizzati parteciperanno alle successive estrazioni.

Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo della commissione.

Le telefonate per partecipare all'assegnazione dei premi di cui al presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 24,00 del 14 dicembre 2005.

Art. 13.

Il possessore del biglietto della Lotteria Italia 2005 può partecipare a partire dal 1° settembre 2005 fino alle ore 24 del 5 gennaio 2006 attraverso mezzo telefonico selezionando il numero 16472, all'assegnazione istantanea di premi. I premi in palio, per ogni milione di giocate, sono:

1 premio di € 100.000,00;

5 premi di € 5.000,00;

15 premi di € 1.000,00;

2.128 premi di € 200,00.

Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al gioco è di € 1,00 IVA inclusa, per gli abbonati Telecom Italia e dei gestori di telefonia fissa che aderiranno. Per le chiamate da cellulare il costo sarà quello dei piani tariffari dei singoli gestori che aderiranno. L'addebito della chiamata avverrà soltanto al momento della registrazione della giocata, pertanto le informazioni relative al gioco potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato, senza alcun addebito. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad un massimo di 4 telefonate nell'arco delle 24 ore, ovvero dalle ore 00,01 alle ore 24,00. L'addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà effettuato dal gestore telefonico sulla relativa bolletta e, nel caso di chiamate da apparecchi cellulari prepagati, il costo sarà detratto dal credito dell'utente.

Il possesso di ogni biglietto della Lotteria Italia consente di effettuare due giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando sulla tastiera telefonica un codice di dodici cifre, composto in gruppi di quattro, riportata sul fronte del biglietto della Lotteria nell'area

«2 Gratta, chiama e... vinci». Nella citata area sono riportate due serie di dodici cifre, ciascuna per ogni possibilità di gioco.

Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni chiamata consente di giocare una sola serie.

Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco esclusivamente dal territorio nazionale.

Art. 14.

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'art. 4 saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005, Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 391

05A09042

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2005.

Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione, senza finalità commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;

Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra citato;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorità responsabile dei controlli documentali e di identità e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;

Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi è l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;

Considerato altresì che al fine dell'effettuazione dei controlli, il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera;

Ritenuto che in ragione della specifica finalità per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati più agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilità;

Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che l'obbligatorietà dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilità quando non vi siano motivi di salute pubblica o di sanità animale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le modalità organizzative dei controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalità commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.

2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorché gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalità commerciali.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli articoli 12 e 13:

a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, può avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;

b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel territorio nazionale curano in via ordinaria i controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.

2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono effettuati contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilità.

Art. 3.

1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a quelle necessarie ad assicurare un costante raccordo tra i predetti uffici e i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia delle dogane, sentita la direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute.

2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali per l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 998/2003. Qualora i controlli, o le relative risultanze, necessitano della presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera, essa è assicurata dal personale del posto d'ispezione frontaliera più vicino all'ufficio doganale interessato.

3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanità animale, interne o internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.

Il presente decreto entra in vigore i giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74

05A09070

DECRETO 14 settembre 2005.

Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 6 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro arsenico inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, Capodimonte, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.

2. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.

3. La regione Lazio può stabilire fino al 31 dicembre 2005 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 3,0 mg/l per la frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale.

4. La regione Lazio può stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro vanadio inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino e Capodimonte.

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13,

comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

7. La regione deve provvedere affinché siano informate le autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinché sia avvisata la popolazione generale interessata sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinché venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

8. La regione deve provvedere affinché nella frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale venga segnalato che l'acqua erogata (con contenuto in fluoruro di 3 mg/l) non venga somministrata a bambini al di sotto di nove anni di età.

Art. 2.

1. Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A09071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei dipendenti della COOP. CO.SI.T. di Gela; della COOP. CO.LA.V. di Gela e della S.p.a. FIAT Auto di Arese. (Decreto n. 36454).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occuoazionaii relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori

coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 8 dipendenti della COOP. CO.SI.T. a r.l., unità di Gela (Caltanissetta), già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 140.559,36;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005,in favore di un numero massimo di 8 dipendenti della COOP. CO.LA.V. a r.l., unità in Gela (Caltanissetta), già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 140.559,36;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 aprile 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 in favore di un numero massimo di 483 lavoratori e dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 in favore di un numero massimo di 448 lavoratori, dipendenti della società FIAT auto S.p.a., unità in Arese (Milano), già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33526 del 6 febbraio 2004, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004, registro 1, foglio 279.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 8.076.306,56;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: SI.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 8.357.425,28, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economie e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 79

05A09010

DECRETO 12 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Fonte di Bandusia - Società cooperativa a r.l.», in Ricadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 6 settembre 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Fonte di Bandusia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ricadi (Vibo Valentia), via Stazione, 24 - Frazione S. Nicolà, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia repertorio n. 42677 in data 23 maggio 2002, posizione BUSC n. 3328/304948, registro delle società n. 157170 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia del 22 giugno 2002.

Vibo Valentia, 12 settembre 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A09031

DECRETO 12 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Popolare soc. coop. edilizia a r.l.», in Portocannone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore Generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni Provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante diaposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 luglio 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «La Popolare soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Portocannone (Campobasso) ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

soc. coop. «La Popolare soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Portocannone, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 23 novembre 1981, rep. n. 67331, registro società n. 783, Registro R.E.A. n. 51824 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00068360700, posizione BUSC n. 775/189861.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 12 settembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A09032

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 luglio 2005.

Fissazione del canone concessorio dovuto all'Erario per l'affidamento del servizio di sicurezza, in ambito aeroportuale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visti i verbali della Commissione interministeriale, nominata con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2/2005, per la determinazione dell'importo dovuto dal concessionario all'erario a fronte dell'affidamento in concessione del servizio dei controlli di sicurezza, riunitasi nei giorni 25 febbraio 2005 e 15 giugno 2005;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003, con il quale sono stati provvisoriamente determinati i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;

Considerato che il decreto ministeriale 14 marzo 2003, sopra citato, aveva stabilito che in sede di prima applicazione ed in relazione alla situazione di difficoltà del settore, non fosse opportuno gravare i costi sostenuti dalle società di gestione degli ulteriori costi dovuti al canone concessorio;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004 di proroga della validità del predetto decreto fino al 31 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il canone concessorio di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992, dovuto mensilmente dal concessionario all'erario per l'affidamento del servizio di sicurezza in ambito aeroportuale, viene fissato nella misura di 7 centesimi di euro a passeggero m partenza originante dall'aeroporto nel quale il servizio viene effettuato.

2. Il predetto canone concessorio avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro la data del 31 marzo 2007 l'ammontare del canone di cui al comma 1 verrà rideterminato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

1. Il concessionario deve versare il canone mensile, come determinato al comma 1 dell'art. 1, sul capitolo 2465 del bilancio dello Stato, specificando la causale, entro il mese successivo a quello di riferimento.

La verifica del regolare versamento di detto canone è demandata all'ENAC.

Art. 3.

1. È abrogato l'art. 6 del decreto ministeriale 14 marzo 2003.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005,
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 346

05A9002

DECRETO 13 luglio 2005.

Fissazione provvisoria dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, in ambito aeroportuale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003, con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004, con i quali è stata prorogata la validità dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui gli stessi devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione;

Considerato che la richiamata delibera CIPE prevede che debba provvedersi alla definizione tariffaria dei servizi regolamentati sulla base dei dati contabili di consuntivo relativi all'ultimo esercizio per il quale sia disponibile il bilancio approvato e certificato;

Considerato che l'ENAC ha comunicato in data 1° febbraio 2005 di aver chiuso la propria istruttoria trasmettendone le risultanze con relazione n. 420210 SSA integrata da ultimo con nota n. 05-660/DG del 24 febbraio 2005;

Considerato che nella predetta relazione n. 420210 SSA l'ENAC ha trasmesso l'istruttoria per la determinazione dei corrispettivi anche per gli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, e che nella nota n. 420840 del 7 giugno 2005 lo stesso Ente ha trasmesso l'istruttoria per la determinazione dei corrispettivi per gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa, corrispettivi non previsti nel decreto ministeriale 14 marzo 2003;

Considerato che l'ENAC nella sua istruttoria ha potuto esaminare i dati contabili di consuntivo corredati da certificazione prevalentemente dei soli servizi di sicurezza, in attesa di poter applicare integralmente la delibera CIPE n. 86/2000 in sede di stipula dei contratti di programma tra ENAC medesimo e il singolo gestore aeroportuale;

Considerato che una applicazione della delibera CIPE ai soli servizi di sicurezza non consente di fissare i parametri di efficientamento e di misurazione del raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità e di ambiente;

Considerato che i dati che scaturiscono dalla suddetta istruttoria evidenziano una eccessiva variabilità tariffaria fra aeroporti analoghi nonché fra aeroporti affidati allo stesso gestore;

Considerato che con lettera n. 15601 del 20 maggio 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad un quesito posto da questa Amministrazione, rende noto di aver preso atto della difficoltà di determinare i corrispettivi per i servizi di sicurezza in presenza della parziale elaborazione della contabilità analitica da parte dei gestori aeroportuali;

Considerato che l'ENAC ha comunicato di aver definito l'istruttoria per la redazione del contratto di programma con gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, di avere in corso quella per Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Firenze, Napoli, Torino e che il contratto per l'aeroporto di Venezia è tuttora all'esame del CIPE;

Considerato che sulla base delle previsioni di traffico aereo nazionale, per l'anno 2005, è previsto un aumento, da previsioni IATA Eurocontrol, pari al 4,5%, che fa seguito all'aumento registrato nel 2004 pari al 6,9%, e che pertanto non si ritiene di dover incrementare le tariffe precedentemente fissate del tasso di inflazione programmata;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE in premessa citata e degli adempimenti in essa contemplati, con particolare riferimento alla presentazione da parte dei gestori della integrale contabilità analitica per centro di costo e di ricavo ed alla stipulazione del contratto di programma tra questi ultimi e l'ENAC e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva rimane provvisoriamente fissata ai valori determinati nella tabella *A* del decreto ministeriale 14 marzo 2003. Per gli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria i corrispettivi sono provvisoriamente fissati ai valori riportati nella tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Non si darà luogo ad aumenti dei suddetti corrispettivi, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli oneri di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. Gli importi di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applicano ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viaggiano per ragioni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, Registro n. 8, foglio n. 347

TABELLA

Aeroporto	Importo in €
Perugia	3,26
Crotone	1,41
Cuneo	4,89
Trapani	1,29
Pantelleria	3,77
Lampedusa	3,77

05A9003

DECRETO 13 luglio 2005.

Fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la comptenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;

Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000, 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003, 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del

decreto interministeriale n. 85/1999, è stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a € 1,81;

Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui gli stessi devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione;

Considerato che la richiamata delibera CIPE prevede che debba provvedersi alla definizione tariffaria dei servizi regolamentati sulla base dei dati contabili di consuntivo relativi all'ultimo esercizio per il quale sia disponibile il bilancio approvato e certificato;

Considerato che l'ENAC ha comunicato in data 1º febbraio 2005 di aver chiuso la propria istruttoria trasmettendone le risultanze con relazione n. 420210 SSA integrata da ultimo con nota n. 05-660/DG del 24 febbraio 2005;

Considerato che l'ENAC nella sua istruttoria ha potuto esaminare i dati contabili di consuntivo corredati da certificazione prevalentemente dei soli servizi di sicurezza, in attesa di poter applicare integralmente la delibera CIPE 86/2000 in sede di stipula dei contratti di programma tra ENAC medesimo e il singolo gestore aeroportuale;

Considerato che una applicazione della delibera CIPE ai soli servizi di sicurezza non consente di fissare i parametri di efficientamento e di misurazione del raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità e di ambiente;

Considerato che i dati che scaturiscono dalla suddetta istruttoria evidenziano una eccessiva variabilità tariffaria fra aeroporti analoghi nonché fra aeroporti affidati allo stesso gestore;

Considerato che con lettera n. 15601 del 20 maggio 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad un quesito posto da questa Amministrazione, rende noto di aver preso atto della difficoltà di detenninare i corrispettivi per i servizi di sicurezza in presenza della parziale elaborazione della contabilità analitica da parte dei gestori aeroportuali;

Considerato che l'ENAC ha comunicato di aver definito l'istruttoria per la redazione del contratto di programma con gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, di avere in corso quella per Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Firenze, Napoli, Torino e che il contratto per l'aeroporto di Venezia è tuttora all'esame del CIPE;

Considerato che sulla base delle previsioni di traffico aereo nazionale, per l'anno 2005, è previsto un aumento, da previsioni IATA Eurocontrol, pari al 4,5 %, che fa seguito all'aumento registrato nel 2004 pari al 6,9 %, e che pertanto non si ritiene di dover incrementare le tariffe precedentemente fissate del tasso di inflazione programmata;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa della completa attuazione dei criteri contenuti nella delibera CIPE in premessa citata e degli adempimenti in essa contemplati, con particolare riferimento alla presentazione da parte dei gestori della integrale contabilità analitica per centro di costo e di ricavo ed alla stipulazione del contratto di programma tra questi ultimi e l'ENAC, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, il corrispettivo di € 1,81, già determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

2. Non si darà luogo ad aumenti del suddetto corrispettivo, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli adempimenti citati al precedente comma 1.

Art. 2.

1. L'importo di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Vice Ministro: TASSONE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005,
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 348

05A09004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2005.

Iscrizione della varietà di barbabietola da zucchero, colza, girasole e foraggere nel registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 25 febbraio 2003, 26 febbraio 2004 e 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerate le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile conservazione in purezza*
007965	Atleta	P	Novartis Seeds AB – S -
009303	Ritop	D	SES Europe N.V./S.A. – B-

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
008817	Bamako	HS	Panam France s.a.r.l.– F -
008818	Palomino	HS	Panam France s.a.r.l.– F -
009356	Kilebo	HS	Apex – F -
009354	Fortal	HS	Apex – F -
009350	Kolos	HS	Apex – F -
009341	Fractal	HS	Laboulet Semences – F -
009337	Optimal	HS	Laboulet Semences – F -
009339	Egal	HS	Laboulet Semences – F -

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009290	Sary	00	Raps GBR – D -
008896	ES Boxer		Euralis Genetique – F -.
008901	ES Baccara	00	Euralis Genetique – F -.
008895	ES Bourbon	00	Euralis Genetique – F -.
008898	ES Brava	00	Euralis Genetique – F -.
008902	Valentin		Euralis Genetique – F -.

Pisello da foraggio

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
008725	Guifredo	Semillas Batlle SA – E -

Festuca arundinacea (non destinata ad uso foraggero)

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
008876	Venanzio	DLF-Trifolium A/S – DK -

Erba fienarola (non destinata ad uso foraggero)

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
008877	Clarence	DLF-Trifolium A/S – DK -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A09072

DECRETO 13 settembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Piogge alluvionali dal 3 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 nella provincia di Siracusa;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione Unione europea sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Siracusa: piogge alluvionali dal 3 novembre 2004 al 31 dicembre 2004;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, nel territorio dei comuni di Augusta, Buccheri, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli;

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09006

DECRETO 13 settembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Nevicate dal 25 gennaio 2005 all'8 marzo 2005, nella provincia di Pescara;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Abruzzo subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pescara: nevicate dal 25 gennaio 2005 all'8 marzo 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Moscufo, Pianella, Tocco da Casauria, Penne, Loreto Aprutino, Collecorvino, Picciano, Elice, Pescara, Montesilvano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09007

DECRETO 13 settembre 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Veneto, danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni ortofrutticole e lattiero-casearie nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subíto una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Veneto del 26 luglio 2005, n. 1954, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni ortofrutticole e lattiero-casearie;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Veneto che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni ortofrutticole e lattiero casearie hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Veneto con delibera di giunta n. 1954 del 26 luglio 2005.

2. La stessa Regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la regione Veneto, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 settembre 2005.

Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* ed *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 185/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 settembre 2005.

Visti:

la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2002, n. 130/02;

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;

la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/2003);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito deliberazione n. 144/03);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 145/03;

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 144/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2005, n. 5/05;

la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2005, n. 24/05

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2005, n. 53/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05;

il documento per la consultazione 26 maggio 2005 «Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione» (di seguito: documento per la consultazione in tema di misura del gas);

il documento per la consultazione 8 giugno 2005 «Regolazione del potere calorifico del gas naturale» (di seguito: documento per la consultazione in tema di PCS);

il codice di trasporto di Snam Rete Gas Spa approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualità del gas»;

il codice di trasporto di Edison T&S Spa, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia Spa, approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualità del gas»;

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;

l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di trasporto del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;

l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 definisce l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale come un'attività di interesse pubblico, disposizione confermata dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 239/2004;

l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese di trasporto e dispacciamento del gas naturale garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio;

la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) del gas;

la deliberazione n. 43/02 ha disposto che nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS del gas;

in conseguenza dei due precedenti alinea ed in base a quanto stabilito dalla deliberazione n. 138/03 le condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti finali risultano correlate al PCS del gas fornito;

il PCS del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale e fondamentale per la correttezza dei corrispettivi e degli importi addebitati rispettivamente ai soggetti operanti nel settore del gas naturale ed ai clienti finali;

nei codici di trasporto di Snam Rete Gas Spa e di Edison T&S Spa, approvati con le deliberazioni dell'Autorità n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti dell'attività di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti;

rimangono alcuni aspetti relativi al PCS e ai parametri di qualità del gas naturale, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attività di trasporto del gas naturale, che richiedono una più puntuale regolazione;

l'avvio di nuovi terminali Gnl e l'aumento delle importazioni tramite il potenziamento dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuovi gasdotti di importazione potrebbe provocare nel medio periodo un aumento delle zone con elevata variabilità del PCS del gas naturale e, più in generale, un aumento della variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale immesso nelle reti di trasporto;

sia indispensabile in tale scenario una regolazione più puntuale della misura e del controllo del PCS e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali ad integrazione e completamento dei provvedimenti già emanati in materia dall'Autorità;

il documento per la consultazione in tema di PCS ha proposto:

per quanto riguarda la metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale, che:

a) la misura del PCS del gas naturale debba avvenire in continuo esclusivamente mediante gascromatografo con installazione fissa, prevedendo un gascromatografo per ognuna delle Aree Omogenee di Prelievo (di seguito: AOP), sulla base della norma ISO 6976;

b) la misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale debba avvenire in corrispondenza di ogni punto di ingresso della rete di trasporto;

c) l'installazione e la verifica degli apparati di misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale debbano essere conformi alla legislazione ed alle norme tecniche vigenti in materia;

d) tutte le aziende di trasporto debbano dotarsi di una metodologia di individuazione delle AOP analoga a quella adottata da Snam Rete Gas;

per i casi di gas naturale fuori specifica, l'obbligo per le aziende di trasporto di intercettare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e nei minimi tempi tecnici possibili, l'ingresso nella rete di trasporto di tale gas, ferme restando le responsabilità delle parti coinvolte nell'ingresso di gas fuori specifica;

per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura del PCS, che:

a) vengano definiti standard generali pari al 95-98% di disponibilità delle misure orarie per ogni mese e per ogni punto di misura dei valori del PCS del gas naturale limitatamente ai casi di responsabilità dell'impresa di trasporto;

b) vengano introdotti obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità per le imprese di trasporto relativi al numero dei giorni nei quali sono disponibili i valori del PCS del gas naturale per ogni punto di misura;

c) vengano stabiliti criteri per la stima della misura nel caso di sua indisponibilità, a seconda che sia possibile o meno individuare un'AOP alternativa;

d) vengano rafforzati gli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti;

di non integrare quanto previsto nei codici di trasporto approvati dall'Autorità in relazione alle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS;

le aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:

meglio definire le problematiche connesse con la responsabilità della misura e del controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale con riferimento al caso in cui gli apparati di misura non siano di proprietà dell'impresa di trasporto;

precisare che, nel caso di fuori specifica del gas naturale immesso nella rete di trasporto, la responsabilità sia innanzitutto degli utenti del servizio di trasporto e che non sia responsabilità dell'azienda di trasporto intercettare il gas naturale fuori specifica, tenuto conto che non sempre è possibile impedire l'ingresso nella rete di gas fuori specifica senza causare danni alle riconsegne e senza compromettere la sicurezza ed il bilanciamento del sistema;

stralciare dal provvedimento in tema di qualità del gas ogni riferimento alla misura di volume di gas in quanto è opportuno che tale problematica trovi una sua regolazione, pur in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorità assumerà in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;

modificare le proposte in relazione ai casi di indisponibilità della misura del PCS del gas naturale al fine di riferire obblighi di servizio e livelli generali all'insieme dei punti di misura ed all'indisponibilità giornaliera anziché oraria del dato di misura;

definire obblighi di servizio e standard sui punti di ingresso della rete di trasporto solo dopo un adeguato monitoraggio al fine di individuare un giusto grado di severità delle nuove disposizioni anche in riferimento ai costi derivanti dalla loro attuazione raffrontati con gli effettivi benefici per il sistema;

prevedere una maggiore gradualità ed articolazione nel dispiegamento delle disposizioni che l'Autorità intende emanare in tema di qualità del gas;

i soggetti diversi dalle aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:

prevedere livelli generali anche per la indisponibilità della misura oraria del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto che, data la loro rilevanza per il sistema, siano ancora più stringenti di quelli proposti dall'Autorità per i punti di misura nelle AOP;

stabilire un tempo limite entro il quale l'apparato di misura del PCS del gas naturale, resosi indisponibile, debba essere reso nuovamente operativo in modo da porre un limite al periodo di indisponibilità della misura del PCS del gas naturale;

rendere più tempestive e complete le informazioni messe a disposizione dalle imprese di trasporto ai propri utenti in tema di qualità del gas con particolare riferimento ai casi di immissione di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali;

prevedere per le disposizioni diverse da quelle relative al rafforzamento degli obblighi di informazione di cui al precedente alinea, una maggiore gradualità nella loro entrata in vigore per renderle realizzabili da parte di tutti i soggetti interessati.

Ritenuto che:

con riferimento alla misurazione ed al controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale, sia opportuno porre in capo all'impresa di trasporto la responsabilità della misura e del controllo ditali parametri di qualità del gas naturale, prevedendo peraltro, nel caso in cui gli apparati di misura non siano di sua proprietà, che tale responsabilità sia posta in capo al proprietario degli apparati;

in relazione all'obbligo di intercettazione del gas naturale fuori specifica in ingresso alla rete di trasporto, sia opportuno:

non accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di eliminare dal provvedimento l'obbligo per le stesse aziende di trasporto di intercettazione del gas fuori specifica nel caso in cui tale gas non assicuri la sicurezza del suo impiego da parte dei clienti finali civili a valle della rete di trasporto; infatti, da una parte l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 assegna alle aziende di trasporto il compito di garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza del servizio di trasporto e, dall'altra, le aziende di trasporto dispongono delle informazioni e dei mezzi necessari per provvedere all'adempimento di tale obbligo;

stabilire che l'intercettazione del gas fuori specifica da parte dell'azienda di trasporto debba avvenire solo nei casi di rischio per la sicurezza nell'uso del gas da parte di clienti finali e fatta salva la possibilità per l'impresa di trasporto di accettare l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di fuori delle specifiche

previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica;

con riferimento ai casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura orarie del PCS:

si debba pervenire a livelli generali per ogni punto di misura e per ogni mese dell'anno riferiti all'indisponibilità della misura oraria al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della qualità del gas in ogni punto di misura interno ad una AOP individuando altresì le AOP per le quali la disponibilità della misura oraria risulti non soddisfacente a tutela degli utenti del servizio di trasporto;

in fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorità in tema di qualità del gas, coincidente con gli anni termici 2005-2009, per assicurare una adeguata gradualità di implementazione sia opportuno:

a) che i livelli generali di disponibilità della misura del PCS del gas naturale siano calcolati con riferimento all'indisponibilità della misura giornaliera anziché oraria del dato e che si attuino i valori proposti nel documento per la consultazione in tema di PCS nel successivo periodo di regolazione per l'attività di trasporto;

b) far precedere l'introduzione di obblighi di servizio e di livelli generali di indisponibilità della misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale nei punti di misura in ingresso alla rete di trasporto da una fase di monitoraggio di tali valori ai fini di una successiva migliore definizione di tali livelli generali;

sia da accogliere la richiesta degli utenti del servizio di trasporto di definire un tempo limite per il ripristino da parte delle aziende di trasporto della misura del PCS del gas naturale e di introdurre regole specifiche per la stima di tale misura nei periodi in cui essa è indisponibile;

con riferimento alla misura di volume di gas, sia da accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di rinviare la definizione di tale problematica, in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorità assumerà in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;

in relazione al rafforzamento degli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti che:

le proposte contenute nel documento per la consultazione in tema di PCS possano essere ritenute adeguate per il primo periodo di attuazione del presente provvedimento, fatto salvo un ulteriore successivo rafforzamento;

tuttavia, sia da accogliere la richiesta dei soggetti diversi dalle imprese di trasporto di essere tempestivamente informati dalle imprese di trasporto stesse e dalle imprese di Gnl, di produzione e di stoccaggio negli eventuali casi di errata immissione in rete di trasporto di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali, dato che tali imprese sono le uniche in possesso di tali informazioni ed una tempestiva informazione può evitare danni ai clienti finali;

in relazione all'arbitro nelle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS del gas naturale, la consultazione non abbia evidenziato l'esigenza di una sua individuazione e che pertanto si possa considerare adeguato per ora quanto previsto al riguardo dai codici di trasporto approvati dall'Autorità;

con riferimento ai tempi di attuazione del provvedimento sia opportuno prevedere una maggiore articolazione nel dispiegamento degli effetti delle disposizioni generali emanate dall'Autorità con il presente provvedimento, con particolare riferimento alla installazione dei gascromatografi, ove assenti, all'applicazione dei livelli generali di indisponibilità nella misura del PCS del gas naturale, al fine di consentire la sua attuazione a tutti i soggetti interessati;

sia opportuno prevedere che la ulteriore regolazione in tema di PCS e dei parametri di qualità del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attività di trasporto venga demandata alle modifiche e integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorità;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A).

Milano, 6 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI GENERALI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI QUALITÀ DEL GAS NATURALE

Titolo I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni generali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di qualità del gas naturale, si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:

a) «anno termico» è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) «Area Omogenea di Prelievo» (AOP) è la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al ± 2%;

c) «attività di produzione» è l'attività di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 311/01;

d) «attività di Gnl» è l'attività di cui all'art. 4, comma 3, della deliberazione n. 311/01;

e) «attività di importazione» è l'attività disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/2000;

f) «attività di stoccaggio» è l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *ff)* e *hh)*, del decreto legislativo n. 164/2000;

g) «attività di trasporto» è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

h) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

i) «deliberazione n. 311/01» è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

j) «densità relativa» è il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione;

k) «gas naturale» è una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e, in misura minore da etano, propano, idrocarburi superiori e gas inerti, tra cui azoto e anidride carbonica;

l) «gas naturale fuori specifica» è il gas naturale caratterizzato da uno o più parametri di qualità del gas naturale che non rispettano i limiti specificati dall'impresa di trasporto nel proprio codice approvato dall'Autorità;

m) «gas naturale liquefatto (Gnl)» è il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;

n) «giorno gas» è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo;

o) «impresa di produzione» è l'impresa che svolge l'attività di produzione;

p) «impresa di Gnl» è l'impresa che svolge l'attività di Gnl;

q) «impresa di importazione» è l'impresa che svolge l'attività di importazione;

r) «impresa di stoccaggio» è l'impresa che svolge l'attività di stoccaggio;

s) «impresa di trasporto» è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

t) «indice di Wobbe» è il rapporto tra il PCS del gas naturale per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento;

u) «parametri di qualità del gas naturale» sono i parametri di qualità del gas naturale definiti dall'art. 3, comma 1;

v) «Potere Calorifico Superiore (PCS)» è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 ºC e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni; l'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unità di misura è megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard;

w) «punto di ingresso della rete di trasporto» e un punto di:

i) importazione;

ii) immissione da un impianto di stoccaggio;

iii) immissione da un giacimento di gas naturale in produzione;

iv) immissione da un impianto di Gnl;

v) immissione da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto;

x) «punto di rugiada degli idrocarburi» è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi;

y) «punto di rugiada dell'acqua» è la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua;

z) «punto di misura» è un punto nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas o la misura del solo PCS;

aa) «punto di misura di una AOP» è il punto di misura, diverso da un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura del solo PCS del gas naturale ai fini della determinazione del PCS del gas naturale riconsegnato in tutti i punti di riconsegna appartenenti a quella AOP;

bb) «punto di misura in ingresso» è il punto di misura in corrispondenza di un punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura dei parametri di qualità del gas naturale immesso in quel punto nella rete di trasporto;

cc) «rete nazionale di gasdotti» è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 9. del decreto legislativo n. 164/2000;

dd) «reti regionali di gasdotti» sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)* del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento:

a) le imprese di trasporto;

b) le imprese di importazione;

c) le imprese di stoccaggio;

d) le imprese di produzione;

e) le imprese di Gnl;

f) i soggetti proprietari degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui all'art. 3, comma 1, o del solo PCS del gas naturale, qualora tali apparati di misura siano gli apparati di un punto di misura.

2. Il presente provvedimento non si applica ai gas diversi dal gas naturale.

Titolo II

MISURA DEI PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS NATURALE

Art. 3.

Parametri di qualità del gas naturale

1. Ai fini del presente provvedimento i parametri di qualità del gas naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del gas naturale, sono i seguenti:

a) PCS;

b) densità relativa;

c) indice di Wobbe;

d) anidride carbonica - CO_2;

e) ossigeno - O_2;

f) solfuro di idrogeno - H_2S;

g) zolfo da mercaptani - S_{RSH};

h) zolfo totale - S_{tot};

i) punto di rugiada dell'acqua;

j) punto di rugiada degli idrocarburi.

Art. 4.

Misura del PCS del gas naturale

1. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) metano - C_1;

b) etano - C_2;

c) propano - C_3;

d) isobutano - iC_4

e) normalbutano - nC_4;

f) isopentano - iC_5;

g) normalpentano - nC_5;

h) esani e superiori - C_6^+;

i) azoto - N_2;

j) anidride carbonica - CO_2.

2. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976.

Art. 5.

Punti di misura nelle AOP

1. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, dota ogni AOP, in cui ha suddiviso la rete di trasporto gestita, di un solo punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o più gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del PCS del gas naturale.

2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura nelle AOP e con riferimento al PCS del gas naturale:

a) della tempestiva e affidabile misurazione;

b) dell'effettuazione dei controlli e delle tarature periodiche degli apparati di misura in modo conforme alla legislazione ed alle norme tecniche di riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, a linee guida emesse dal Comitato Italiano Gas;

c) della telelettura dei dati di misura e del loro utilizzo ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.

3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura del PCS del gas naturale di ogni punto di misura nelle AOP per eventuali controlli.

4. Nel caso in cui gli apparati di misura del PCS di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto:

a) al rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*;

b) ad inviare all'impresa di trasporto interessata, entro il 31 ottobre di ogni anno, dichiarazione scritta di avere ottemperato a quanto previsto dal comma 2, lettera *b)*, nell'anno termico precedente;

c) ad inviare all'impresa di trasporto entro il 31 ottobre di ogni anno la documentazione attestante le cause delle eventuali mancate disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale tra quelle indicate all'art. 14, comma 1;

d) a rendere accessibili all'impresa di trasporto ed all'Autorità i propri apparati di misura per eventuali controlli.

In caso di mancato rispetto da parte del proprietario degli apparati di misura di quanto disposto dal presente comma, è fatto divieto all'impresa di trasporto di utilizzare le misure di tali apparati di misura.

5. L'impresa di trasporto non è tenuta a dotare una AOP di un punto di misura del PCS del gas naturale nel caso di rete di trasporto con un unico punto di alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto.

Art. 6.

Metodologia di individuazione e modifica delle AOP

1. L'impresa di trasporto definisce la metodologia per:

a) individuare le AOP;

b) confermare o modificare a cadenza mensile i confini delle AOP;

c) aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva variabilità del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;

d) aggregare più AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS esistenti;

e) individuare un'AOP alternativa per l'attribuzione del valore giornaliero del PCS di una AOP in caso di indisponibilità del valore giornaliero della misura del PCS in una AOP.

2. L'impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet il proprio codice di rete di trasporto integrato con la metodologia di cui al comma precedente entro i novanta giorni successivi all'approvazione di tale metodologia da parte dell'Autorità.

Art. 7.

Punti di misura in ingresso

1. L'impresa di trasporto dota ogni punto di ingresso della rete di trasporto gestita con un punto di misura dei parametri di qualità del gas naturale in corrispondenza del medesimo punto di ingresso. Tale punto di misura in ingresso deve essere attrezzato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, con apparati di misura, propri o di terzi, con l'installazione fissa di:

a) gascromatografi per la misura in continuo del PCS del gas naturale, duplicati per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl;

b) altri apparati e sistemi di misura, limitatamente ai parametri di qualità non misurabili mediante gascromatografi.

2. L'impresa di trasporto è responsabile per ogni punto di misura in ingresso e con riferimento ai parametri di qualità del gas naturale di quanto previsto all'art. 5, comma 2.

3. L'impresa di trasporto è tenuta a rendere accessibili all'Autorità gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di ogni punto di misura in ingresso per eventuali controlli.

4. Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale di cui al comma 1 non siano di proprietà dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati è tenuto, con riferimento a tali apparati di misura, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 4. Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del gas non assicuri mediante accordi sottoscritti con l'impresa di trasporto il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 4, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso in questione con propri apparati di misura dei parametri di qualità del gas naturale.

5. L'impresa di trasporto non è tenuta ad attrezzare un punto di ingresso della rete di trasporto gestita degli apparati di misura di cui al comma 1 nel caso di:

a) unico punto di alimentazione di una rete di trasporto da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto;

b) punto di ingresso, diverso dal caso di cui alla precedente lettera a e da un punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a 100.000 standard metri cubi.

6. L'impresa di trasporto, qualora si avvalga di quanto previsto al comma 5, in alternativa a quanto previsto al comma 1:

a) attrezza il punto di ingresso con un sistema di campionamento incrementale;

b) fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 «Gas naturale - Linee guida per il campionamento» per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola;

c) effettua almeno un campionamento al mese del gas raccolto con il sistema di cui alla precedente lettera *a)*, con successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT;

d) effettua determinazioni istantanee dei punti di rugiada.

Art. 8.

Intercettazione del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto per fuori specifica

1. È fatto divieto di immettere nella rete di trasporto:

a) gas naturale fuori specifica;

b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio.

2. L'impresa di trasporto, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, intercetta il gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto gestita qualora tale fuori specifica non garantisca la sicurezza dell'impiego del gas naturale da parte di clienti finali direttamente o indirettamente serviti dalla rete di trasporto interessata dal gas naturale fuori specifica.

3. L'impresa di trasporto effettua l'intercettazione di cui al comma precedente nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento quali-quantitativo delle reti da essa operate.

4. L'impresa di trasporto può continuare ad accettare in un punto di ingresso l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o più parametri di qualità del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica.

5. L'impresa di trasporto, in caso di intercettazione di un punto di ingresso della rete di trasporto gestita, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti, al soggetto, impresa di importazione o impresa di Gnl o impresa di produzione o impresa di stoccaggio o altra impresa di trasporto, che abbia immesso fisicamente il gas naturale fuori specifica, e all'Autorità.

Titolo III
INDISPONIBILITÀ DELLE MISURE DEI PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS NATURALE

Art. 9.

Misura oraria disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata il PCS è stato validamente rilevato per almeno la metà delle misure effettuate.

Art. 10.

Misura giornaliera disponibile del PCS del gas naturale

1. La misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, sono disponibili le misure orarie relative ad almeno dodici ore anche non consecutive.

Art. 11.

Indisponibilità della misura giornaliera del PCS del gas naturale in una AOP

1. L'impresa di trasporto, nel caso in cui per un punto di misura di una AOP non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, attribuisce al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello stesso giorno gas in un'AOP alternativa, individuata ai sensi della metodologia di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e)*, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2. L'impresa di trasporto, qualora per un punto di misura di una AOP, per il quale non sia stato disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il settimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dall'ottavo giorno gas è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'art. 7, comma 6, lettere *a), b)* e *c)*, e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale relativa ad un giorno gas, l'impresa di trasporto, qualora non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il quarto giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato, a partire dal quinto giorno gas è tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale nel punto di misura di cui sopra con le modalità previste all'art. 7, comma 6, lettere *a), b)* e *c)*, e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato dal laboratorio. L'impresa di trasporto considera nei giorni gas in cui è risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale e nei quali non è stato ancora effettuato il campionamento, il PCS medio mensile del mese precedente in quel punto di misura.

4. L'impresa di trasporto è comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale entro il quindicesimo giorno gas successivo a quello in cui è iniziata l'indisponibilità del dato.

Art. 12.

Indicatori di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale, nel presente provvedimento si fa riferimento ai seguenti indicatori:

a) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa;

b) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa.

Art. 13.

Livelli generali di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. I livelli generali di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono definiti nella Tabella *A*.

TABELLA A

Livelli generali di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa - $DISP_{PCS1}$	95%
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa - $DISP_{PCS2}$	98%

2. Il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa» $DISP_{PCS1}$ si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula:

$$DISP_{PCS1} = \frac{N_{PCS1}}{N_{PCS1}+N_{PCSFS1}} \times 100$$

dove:

a) N_{PCS1} è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa;

b) N_{PCSFS1} è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa per le cause indicate all'art. 14, comma 1, lettera *c)*.

3. Analogamente, il livello effettivo di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa» $DISP_{PCS2}$ si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la seguente formula:

$$DISP_{PCS2} = \frac{N_{PCS2}}{N_{PCS2}+N_{PCSFS2}} \times 100$$

dove:

a) N_{PCS2} è il numero delle misure orarie disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'AOP alternativa;

b) N_{PCSFS2} è il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di misura di una AOP considerando un'AOP alternativa per le cause indicate all'art. 14, comma 1, lettera *c)*.

4. I livelli effettivi di disponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale sono calcolati per ogni mese e per ogni punto di misura di una AOP, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5.

Art. 14.

Cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale

1. L'impresa di trasporto registra le cause dell'indisponibilità delle misure orarie del PCS del gas naturale con riferimento a:

a) cause di forza maggiore, intese come eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili all'impresa di trasporto;

c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, comprese le cause non accertate.

2. Per le misure orarie del PCS del gas naturale le cui cause di indisponibilità rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, l'impresa di trasporto documenta la causa dell'indisponibilità della misura.

Titolo IV

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Art. 15.

Registrazione di informazioni e di dati

1. L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alle attività regolate dal presente provvedimento.

2. L'impresa di trasporto registra per ogni punto di misura:

a) il codice univoco con cui identifica il punto di misura e la sua ubicazione, distinguendo tra punti di misura di una AOP e punti di misura in ingresso della rete di trasporto, a loro volta suddivisi tra punti di importazione, punti di immissione da un impianto di stoccaggio, da un impianto di produzione, da un impianto di Gnl e da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto;

b) le grandezze misurate distinguendo tra PCS del gas naturale e parametri di qualità del gas;

c) il soggetto che è proprietario degli apparati di misura;

d) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera *b)* e per ogni giorno gas, nel caso di misura con gascromatografo:

i) il numero di ore nelle quali è stata disponibile la misura;

ii) il numero di ore nelle quali la misura non è stata disponibile, distinguendo in base alle cause di cui al precedente art. 14, comma 1;

e) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera *b)* e per ogni mese, nel caso di misura con analisi di un campione di gas naturale, il numero dei campioni analizzati.

Art. 16.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

1. Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, l'impresa di trasporto:

a) mantiene gli strumenti di cui all'art. 15, comma 1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni termici successivi a quello a cui si riferiscono le informazioni ed i dati.

Art. 17.

Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

1. A partire dal 2006 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al 30 settembre dell'anno termico precedente:

a) i punti di misura di una AOP e la relativa ubicazione, distinguendo tra:

i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;

ii) quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi;

b) i punti di misura in ingresso della rete di trasporto e la relativa ubicazione, distinguendo tra:

i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;

ii) punto di immissione da importazione, da impianto di stoccaggio, da giacimento di gas naturale in produzione, da impianto di Gnl e da altra rete di trasporto;

iii) quelli con apparati di misura di proprietà e quelli di terzi.

2. A partire dal 2007 l'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun mese dell'anno termico precedente:

a) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete dotati di gascromatografo:

i) il numero dei giorni nei quali sono disponibili le misure distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas;

ii) il numero dei giorni nei quali non sono disponibili le misure, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente art. 14, comma 1;

iii) il numero di misure orarie disponibili distinguendo tra misure del PCS e dei parametri di qualità del gas;

iv) il numero di misure orarie che non sono disponibili, distinguendo tra misure del PCS e misure dei parametri di qualità del gas e tra le cause di cui al precedente art. 14, comma 1;

b) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso della rete non dotati di gascromatografo, il numero di campioni di gas analizzati.

3. L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.

Art. 18.

Obblighi di informazione dell'impresa di trasporto

1. L'impresa di trasporto evidenzia nel verbale mensile di misura inviato agli utenti del servizio di trasporto:

a) i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale è risultata indisponibile;

b) precisa le modalità con le quali la misura è stata stimata.

2. A partire dal 1º aprile 2006 l'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito internet entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:

a) i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del gas naturale per ogni punto di ingresso della rete di trasporto;

b) per il mese precedente a quello in corso, l'elenco delle cabine Remi, con l'AOP di appartenenza e il PCS medio del gas naturale per ogni AOP.

3. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, qualora rilevi la presenza di gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della rete di trasporto, ne dà tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del servizio di trasporto coinvolti.

Art. 19.

Obblighi di informazione delle imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio

1. Le imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio sono tenute a dare tempestivamente comunicazione scritta all'impresa di trasporto ed agli utenti del proprio servizio coinvolti nei casi di immissione in un punto di ingresso della rete di trasporto di:

a) gas naturale fuori specifica;

b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. L'impresa di trasporto:

a) entro il 31 marzo 2006 comunica all'Autorità la metodologia di cui all'art. 6, comma 1;

b) entro il 30 settembre 2007 attua quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, per i punti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) entro 12 mesi a partire da quello in cui la stessa impresa di trasporto decide di aggiungere un punto di misura in corrispondenza di una nuova AOP, ai sensi della procedura di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, attua quanto previsto dall'art. 5, comma 1, per tale punto di misura.

2. Fino al 30 settembre 2007:

a) la misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate nell'ora considerata, il PCS è stato validamente rilevato per almeno una misura effettuata;

b) la misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie riferite al giorno gas considerato, è disponibile almeno una misura oraria ai sensi della precedente lettera *a)*.

3. Negli anni termici 2006-2009:

a) al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla disponibilità delle misure del PCS del gas naturale si fa riferimento ai seguenti indicatori:

i) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa;

ii) percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa;

b) con riferimento agli indicatori di cui alla lettera precedente, i livelli effettivi di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono calcolati con le stesse modalità definite all'art. 13, commi 2 e 3, considerando le misure giornaliere disponibili anziché le misure orarie disponibili;

c) i livelli generali di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono definiti nella tabella *B*.

TABELLA B

Livelli generali di disponibilità delle misure del PCS del gas naturale per gli anni termici 2006-2009

Indicatore	Livello generale	
	Dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007	Dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2009
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa - $DISP_{PCS3}$	93%	95%
Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure giornaliere del PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa - $DISP_{PCS4}$	96%	98%

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dal 1º ottobre 2005.

05A09001

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 14 settembre 2005.

Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 22130, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari.

Premesso

1. che con comunicazioni del 19 marzo 2004 e 5 luglio 2005 la Commissione richiedeva all'Associazione nazionale magistrati militari chiarimenti in ordine alla adozione di uno specifico codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari;

2. che, in data 7 luglio 2005, il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari inviava alla Commissione il testo del codice di autoregolamentazione adottato dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che lo stesso non risultava precedentemente trasmesso alla Commissione per le determinazioni di legge;

3. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005, prot. 10122 ha richiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere parere sull'atto di autoregolamentazione;

4. che hanno espresso parere favorevole in ordine al codice di autoregolamentazione in oggetto, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori in data 27 luglio 2005, e l'Unione nazionale consumatori in data 29 luglio 2005;

Considerato

1. che l'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 include nei servizi considerati essenziali, limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2, anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonchè ai processi penali con imputati in stato di detenzione»;

2. che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche ai soggetti chiamati a svolgere — a titolo professionale od onorario — funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) sia come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. che alla luce dei princípi costituzionali, e nel silenzio della legge sulla fonte della disciplina regolatrice dell'astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;

4. che la disciplina approvata dal Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale magistrati militari prevede in particolare:

a) un preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, con indicazione della durata e delle motivazionidell'astensione, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa;

b) una durata massima della astensione di «tre giorni consecutivi», con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione;

c) l'esclusione di forme parziali di astensione dall'attività giudiziaria su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici;

d) l'indicazione analitica delle prestazioni indispensabili che vanno comunque assicurate in caso di astensione dall'attività giudiziaria;

5. che l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione disciplinante l'esercizio del diritto dei magistrati militari di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni, appare coerente con l'esigenza di assicurare il contemperamento del diritto all'astensione dei magistrati militari con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, nonchè rispettoso delle previsioni di cui alla citata legge n. 146/1990, come modificata alla legge n. 83/2000;

Valuta idoneo

il codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della magistratura militare, all'Associazione nazionale magistrati militari, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa;

Dispone inoltre

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ASTENSIONE DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEI MAGISTRATI MILITARI APPROVATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI IL 6 FEBBRAIO 2003 E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERAZIONE N. 05/487 DEL 14 SETTEMBRE 2005.

Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli articoli 1, comma 2, lettera *A* e 2-*bis* della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.

1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.

2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro della difesa. Le stesse autorità saranno avvertite immediatamente in caso di revoca dell'astensione.

3) L 'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi.

Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

4) Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

5) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) L'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura penale o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni

b) L'astensione non è consentita altresì in relazione a tutte le attività procedimentali e processuali già fissate che richiedano la partecipazione a qualsiasi titolo di militari in procinto di partire per operazioni militari in territorio estero;

c) In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

05A09043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 settembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Portello Adelino delegato dal comune di Pramaggiore giusta delibera del consiglio comunale n. 26 del 22 giugno 2005, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Pramaggiore sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?».

Il signor Portello dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Giampiero Combi n. 117 c.a.p. 00142 presso il sig. Elio Casadei - tel. 06/5032494 - 339/3976685.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 settembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Bortolussi Romano delegato dal comune di Cinto Caomaggiore, giusta delibera del consiglio comunale n. 6 del 21 febbraio 2005, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Cinto Caomaggiore sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?».

Il signor Bortolussi dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Giampiero Combi n. 117 c.a.p. 00142 presso il signor Elio Casadei - tel. 06/5032494 - 339/3976685.

05A09124-05A09125

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiramicina 15% liquida Andreotti Farmaceutica S.r.l.».

Estratto decreto n. 60 del 23 agosto 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SPIRAMICINA 15% LIQUIDA - Andreotti farmaceutica S.r.l. (ex integratore medicato Spiramed Liquido).

Titolare: A.I.C. Andreotti Farmaceutica S.r.l. con sede legale e fiscale in Guarda Veneta (Rovigo), via Eridania Ovest, 65, codice fiscale n. 00799760293;

Produttore:

La società Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103430017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103430029.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: spiramicina adipato pari a base 150 g;

eccipienti: sodio benzoato 0,7 g;

propilep-idrossibenzoato 0,2 g;

metilep-idrossibenzoato 0,2 g;

acqua depurata q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie respiratorie e neonatali sostenute da germi gram-positivi;

suini: enteriti batterica da germi gram-positivi, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie respiratorie gastro-intestinali e dell'apparato locomotore, setticemie sostenute da germi gram-positivi.

Tempo di attesa: vitelli da latte: 38 giorni; suini: 20 giorni e broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 15 giorni.

Validità: 12 mesi in confezione integra, 40 giorni dopo prima apertura e 12 ore l'acqua medicata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09056

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Reo Inact»

Estratto decreto n. 64 del 26 agosto 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS REO INACT.

Confezioni: flacone da 1000 dosi (500 ml) A.I.C. n. 101905014.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi (500 ml) in vetro - A.I.C. n. 101905014;

flacone da 1000 dosi (500 ml) in PET - A.I.C. n. 101905026.

Composizione:

principio attivo: (per dose/pollo da 0,5 ml come misurato nel rispettivo test di potency): reovirus, ceppo 1733 e ceppo 2408, che inducono $\geq$ 7,4 $\log_2$ unità Elisa;

I virus sono coltivati su colture cellulari di fibroblasti di embrione di pollo, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per la vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei riproduttori contro i Reovirus Aviari allo scopo di proteggere la progenie dei polli vaccinati nei confronti delle infezioni da Reovirus Aviari.

Specie di destinazione: pollo.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 18 mesi a 2-8°C per il prodotto confezionato in vetro e in PET.

Una volta aperto il flacone utilizzare l'intero contenuto.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09055

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo-C»

Estratto provvedimento n. 187 del 3 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC PARVO-C nelle confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101915015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915041;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915066.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo II: aggiunta sito produttivo relativamente alle operazioni di miscelazione, riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di un sito di produzione, per le operazioni di miscelazione e riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito, e precisamente: Novartis Animal Vaccines Ltd - Springwood Iindustrial Estate 4 Warner Drive, Rayne Rroad - Nraintree, Essex CM7 2YW - Regno Unito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09053

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Cep»

Provvedimento n. 188 del 3 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC CEP nelle confezioni:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101916017;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916043;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916031;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101916056.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione Tipo II: aggiunta sito produttivo relativamente alle operazioni di miscelazione, riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di un sito di produzione, per le operazioni di miscelazione e riempimento dei flaconi e liofilizzazione del prodotto finito, e precisamente: Novartis Animal Vaccines Ltd - Springwood Iindustrial Estate 4 Warner Drive, Rayne Rroad - Nraintree, Essex CM7 2YW - Regno Unito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09054

Revoca della sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla società Tosvar S.r.l., in Pozzo d'Adda

Estratto decreto n. 29/2005 del 9 agosto 2005

È revocata la sospensione alla produzione di medicinali per uso veterinario di cui al decreto OFF. n. 14/2005 dell'11 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2005, alla società Tosvar S.r.l. via del Lavoro, 10, per la propria officina sita in Pozzo D'Adda (Milano), via del Lavoro, 10.

05A09057

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501221/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.